

---

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL  
REGOLAMENTO PER  
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL  
CANONE UNICO PATRIMONIALE**

**(CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O  
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA ART. 1, COMMA 816 LEGGE 160/2019)**

**(CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI  
SPAZI DESTINATI A MERCATI – ART. 1, COMMA 837 LEGGE 160/2019)**

**REVISORE UNICO  
COMUNE DI PRAMOLLO (TO)**

**Verbale n. 2 del 15.03.2021**

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione al Regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati – art. 1, comma 837 legge 160/2019).

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione Giunta Comunale n. 23/2021 ricevuta in data 12.03.2021 via e-mail che contiene la proposta al Consiglio Comunale di deliberare in merito all'approvazione del regolamento di cui in oggetto, concernente l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente

**Tenuto conto:**

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*



- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.*

### **Considerato:**

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice (art. 1 comma 844 della legge 160/2019), anche se di parere alquanto diverso o almeno non così perentorio per la scelta della modalità di riscossione sono le indicazioni fornite dall'IFEL nella sua bozza di relativo regolamento;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019
- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'AdE con la risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

**RISCONTRI**

### **Rilevato:**

 3

- che le competenti Commissioni Consiliari non hanno espresso e non esprimeranno parere in merito, perché non costituite;
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario e dal Segretario comunale;
- che con il presente regolamento l'ente non intende affidare la gestione disgiunta di alcune fattispecie come da risposta mail del 12.03.2021 anche se è prevista la possibilità all'art. 3 punto 9 di questo regolamento;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- che la modalità di riscossione del canone indicato, tra l'altro, agli articoli 75 - comma 4, 76 - comma 1 e 77 - comma 1 di questo regolamento, è solo quella che prevede "... direttamente sul conto corrente intestato all'Ente impositore, anche nel momento in cui la riscossione del canone sia effettuata tramite un concessionario esterno, sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 2 bis D.L. 193/2016, convertito in L. 225/2016 e s.m.i. mentre il comma 844 della legge n. 160 del 2019, prevede, invero, l'uso esclusivo di PagoPa, ed in relazione all'effettiva messa in funzione del nuovo sistema, nonché in considerazione del fatto che la norma sembrerebbe non essere dettata in deroga all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, l'IFEL - a pag. 31 nota 78 della bozza di regolamento all'art 75 - ritiene che possano essere messi a disposizione degli utenti i diversi strumenti di pagamento di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e non l'utilizzo di un solo strumento, come in questo caso ha scelto l'ente per il canone mercatale, mentre per le altre entrate che formano il canone unico indica, ad es. a pag. 9 della bozza di regolamento all'art. 16 nota 15 e a pag. 16 nota 31 le modalità in uso oggi oppure in uso nel 2020, fermo restando il rispetto dell'art. 2 bis del DL 193/2016 che tra l'altro prevede " .... Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

## VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Considerato che per diventare efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del federalismo fiscale entro il termine di legge, per cui si invita l'ente a provvedere anche se come da proposta di deliberazione ricevuta viene prevista l'immediata eseguibilità della deliberazione per motivi di urgenza (art. 134, c. 4 TUEL).

Considerato il tema della riscossione invece sembrerebbe che non esista alcun spazio all'autonomia dell'ente. L'unico sistema di pagamento è quello previsto dalla piattaforma PAGOPA previsto dal comma 844 della legge 27.12.2019 n. 160 (nel rispetto dell'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice), norma successiva all'art. 2-bis del dl n. 193/2016 ma, considerato che la norma sembrerebbe non dettata in deroga all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, sarebbe opportuno almeno che siano messi a disposizione degli utenti i diversi strumenti di pagamento di cui all'art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e non solo quello scelto dall'ente per cui si invita l'ente a integrare/modificare il sistema di

riscossione del canone di cui, tra l'altro, all'art. 75 comma 4, art. 76 comma 1 e art. 77 comma 1 che non può avvenire in modo esclusivo e direttamente sul c/c postale intestato al Comune ma di prevedere anche l'utilizzo della modalità PAGOPA o modalità previste dal codice di cui sopra. Stessa possibilità di riscossione deve essere consentita, con integrazione dei relativi articoli, per tutte le forme di entrate costituenti il canone unico.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato, come anche da riscontro ricevuto via email in data odierna a firma funzionario dell'ente delegato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione eccetto per le modalità di riscossione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**.

Verificato, inoltre, che il suddetto regolamento:

- è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate, come da riscontro del funzionario delegato dell'ente;
- **in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità, osserva quanto segue:**

**non pregiudica la sana gestione dell'ente.**

|                    |
|--------------------|
| <b>CONCLUSIONE</b> |
|--------------------|


Esprime,

**previo invito rivolto all'Ente dell'integrazione della modalità di riscossione del canone in tutte le sue tipologie di entrate, come indicato nella sezione riscontri e verifiche, Parere Favorevole condizionato** alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 23/2021 che contiene la proposta al Consiglio Comunale di deliberare per l'approvazione del "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Esame ed approvazione."

li, 15.03.2021

L'organo di revisione

(Mazza dottor Elpidio)



~~Handwritten scribble~~